STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

**“SOCIAL TIME - ODV**”

**Articolo 1
Costituzione, denominazione, durata**

**1.1**- È costituita, l’associazione denominata: “SOCIAL TIME Organizzazione di Volontariato (o ODV)” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

**1.2**- I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

**1.3**- La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2
Sede legale e sedi secondarie**

**2.1**- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano in via V. Monti 6 e può costituire sedi secondarie.

**2.2**- Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

**Articolo 3**

**Finalità**

**3.1**- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende: la diffusione della cultura del non profit, del volontariato e della solidarietà sociale come strumenti di integrazione, di parità tra generi, di partecipazione e cooperazione; perseguire obiettivi di utilità sociale, operando in tutte le situazioni di urgenza e bisogno: sanità, assistenza, educazione, formazione, cultura, arte e ambiente.

**3.2**- L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI = attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).

d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.

e) INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (legge 14 agosto 1991, n.281).

f) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

k) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO.

l) FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

m) SERVIZI STRUMENTALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore. n) COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (legge 11 agosto 2014, n. 125).

o) ATTIVITÀ COMMERCIALI, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, SVOLTE NELL’AMBITO O A FAVORE DI FILIERE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE = rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure.

s) AGRICOLTURA SOCIALE (art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141) = inserimento di soggetti svantaggiati ed educazione ambientale.

t) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

u) BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI (legge 19 agosto 2016, n. 166) = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

v) PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA.

z) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

**3.3**- In particolare l’associazione si propone di:

a) Incentivare, promuovere e sostenere la libertà di iniziativa e di espressione; b) promuovere e organizzare e sostenere campagne ed iniziative di prevenzione, informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli organi politici, nonché manifestazioni, corsi, incontri, dibattiti e convegni riguardanti discipline e materie di interesse e di rilevanza sociale; c) incentivare, promuovere e sostenere la crescita personale e professionale delle giovani generazioni; d) incentivare, promuovere e sostenere il sorgere di esperienze di coesione per favorire l’integrazione, l’aggregazione e la crescita umana delle persone, per contribuire alla ricostruzione del tessuto relazionale, valoriale e civile delle comunità, per rendere significativa la vita ordinaria e normale la dimensione intergenerazionale e interculturale della persona e della società; e) tutelare i diritti delle persone svantaggiate cooperando a tutte le iniziative di assistenza sociale e sanitaria riferite alle stesse; f) promuovere iniziative a sostegno delle famiglie - soprattutto in relazione ai loro compiti assistenziali (caregivers), sociali ed educativi; g) promuovere una cultura di tempo libero inteso come tempo di crescita attraverso la proposta/fruizione di attività sportive, creative, ricreative, culturali e di intrattenimento per ogni età della vita; h) sostenere ed organizzare iniziative formative e/o educative in ambito scolastico ed extra-scolastico, anche in tema di dispersione scolastica; i) sostenere ed organizzare iniziative di educazione alla non violenza, in particolare contro le donne e contro ogni forma di prevaricazione fisica, sociale e culturale, promuovendo la parità tra i generi; j) collaborare alle iniziative volte alla valorizzazione ed alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della bio-diversità, alla tutela e alla promozione dell’arte e della cultura intesa anche come conservazione e valorizzazione del patrimonio socioculturale o intraprendere direttamente le iniziative medesime;

Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse: avvalersi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e origine; interagire con enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, che perseguono finalità analoghe a quelle dell’Associazione medesima e stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi associativi; 5 partecipare ed aderire ad associazioni, federazioni, coordinamenti, reti, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima. L’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e promuovere e/o gestire interventi nei settori e materie di interesse; studiare, proporre e realizzare progetti negli ambiti di interesse e di intervento a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, anche in partnerariato o mediante altre formule collaborative con altri enti e associazioni; sostenere, programmare e sperimentare nuovi modelli operativi e gestionali che prevedono forme di collaborazione, scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore che operano nei settori di interesse e, favorire il reciproco sostegno in una logica di trasversalità e sussidiarietà; sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia per realizzare tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, il territorio, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti; stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività; istituire premi e borse di studio; sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d’attività dell’Associazione; istituire archivi, banche dati, banche del tempo, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture, nel rispetto delle disposizioni di legge che regolamentano le singole materie; stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni per i soci e per l’Associazione in tutti i settori di attività e di interesse; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

**3.4**- Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

**3.5**- L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

**3.6**- L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

**Articolo 4**

**Ammissione**

**4.1**- Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

**4.2**- L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

**4.3**- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

**4.4**- I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

**4.4.1**- I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del presente statuto.

**4.4.2**- I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

**4.4.3**- I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

**4.5**- Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel libro degli associati. Tale iscrizione decorre dalla data di delibera e deve essere comunicata all’interessato. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

**4.5.1**- L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

**4.6**- Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione e il numero dei soci è illimitato.

**4.7**- La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;

- morosità;

**4.8**- La perdita della qualifica di socio deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

**4.9**- La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del socio dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

**Articolo 5
Diritti e doveri degli soci**

**5.1**- I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

**5.2**- L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

**5.3**- Ciascun associato ha diritto:

a)  di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b)  di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

c)  di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

d)  di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

e)  di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

**5.4**- I soci sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all' esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

**5.5**- Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’assemblea.

**5.6**- Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

**Articolo 6
Perdita della qualifica di socio**

**6.1**- La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

**6.2**- L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

**6.3**- L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

**6.4**- La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

**6.5**- La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

**6.6**- L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

**Articolo 7
Organi sociali dell'Associazione**

**7.1 -** Organi dell'Associazione sono:

a)  Assemblea degli aderenti;

b)  Il Consiglio Direttivo;

c)  Il Presidente.

d)  L’organo di controllo nei casi previsti dalla legge.

**7.2**- Gli organi sociali e l’organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

**7.3**- Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

**Articolo 8**

**Assemblea dei soci**

**8.1**- L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

**8.2**- L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

**8.3**– Agli associati, Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

**8.4**- L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

**8.5**- I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

**8.6**- Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

**8.7**- Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

**Articolo 9**

**Competenze dell’Assemblea**

**9.1**- L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)  eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b)  eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)  approvareilprogrammadiattivitàeilpreventivoeconomicoperl’annosuccessivo;

d)  approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e)  deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f)  deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g)  ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

h)  approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

i)  fissare l’ammontare del contributo associativo;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

**9.2**- L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

**Articolo 10
Convocazione e validità dell’Assemblea, modalità di voto**

**10.1**- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

**10.2**- L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

**10.3**- L'assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

**10.4**- L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

**10.5**- In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

**10.6**- L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

**10.7**- L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

**10.8**- Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

**10.10**- In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

**10.11**- All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

**10.12**- I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

**10.13**- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

**10.14**- I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

**10.15**- Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

**Articolo 11**

**Il Consiglio Direttivo**

**11.1**- Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

**11.2**- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

**11.3**- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i propri associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

**11.4**- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**11.5**- I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

**11.6**- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.

**Articolo 12**

**Competenze del Consiglio Direttivo**

**12.1**- Il consiglio direttivo ha il compito di:

a)  compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b)  deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c)  amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d)  predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

f) proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;

g)  gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;

h)  determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

i)  accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j)  deliberare in merito all’esclusione di soci;

k)  proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l)  eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;

m)  nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

n)  ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o)  assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p)  istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;

q)  nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

s)  assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

t)  gestire le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

**Articolo 13**

**Funzionamento del Consiglio Direttivo**

**13.1**- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**13.2**- Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

**13.3**- Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

**13.4**- Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

**13.5**- Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

**13.6**- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

**13.7**- Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

**13.8**- Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**Articolo 14**

**Presidente**

**14.1**- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni e può essere rieletto.

**14.2**- Il Presidente:

* ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
* dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
* può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
* ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
* convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
* conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
* in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

**14.3**- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

**14.4**- Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

**Articolo 15
Organo di controllo e revisione legale**

**15.1**- L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (articolo 30 del codice civile) o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

**15.2**- I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**15.3**- L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**15.4**- L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

**15.5**- I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**15.6**- Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

**Articolo 16**

**Libri Sociali**

**16.1**- L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

**16.2**- I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

**16.3**- I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

**16.4**- Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

**16.5**- Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

**Articolo 17**

**Patrimonio ed Entrate**

**17.1**- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

* beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
* donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
* contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
* eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

**17.2**- Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate da:

* quote sociali
* contributi pubblici;
* contributi privati;
* donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
* rendite patrimoniali;
* rimborsi derivanti da convenzioni;
* fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
* rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
* entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
* altre entrate espressamente previste dalla legge;
* eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

**17.3**- I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

**Articolo 18
Esercizio Sociale e Bilancio**

**18.1**- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

**18.2**- Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno.

**18.3**- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

**18.4**- La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

**18.5**- Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

**18.6**- Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

**18.7**- La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno.

**18.8**- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' articolo 3.

**18.9**- Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Articolo 19
Assicurazione dei volontari**

**19.1**- Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
**19.2**- L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

**Articolo 20
Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'associazione**

**20.1**- Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all' Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**20.2**- Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

**20.3**- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

**Articolo 21**

**Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.